



COMUNE DI MONTEVARCHI
PROVINCIA DI AREZZO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 126 DEL 30/07/2020

OGGETTO: ATTRIBUZIONE AL SEGRETARIO GENERALE DEL POTERE SOSTITUTIVO DA ESERCITARE IN CASO DI INERZIA EX ART. 2 COMMA 9 BIS DELLA LEGGE 241/1990

L'anno 2020, il giorno trenta del mese di Luglio alle ore 08:00 in sala giunta si è riunita la Giunta Comunale.

Eseguito l'appello risultano presenti:

		Pres.	Ass.
CHIASSAI MARTINI SILVIA	Presidente	X	
BUCCIARELLI CRISTINA	Assessore	X	
ISETTO MAURA	Assessore	X	
POSFORTUNATO LORENZO	Assessore		X
SALVI ANGILOLO	Assessore	X	
TASSI STEFANO	Assessore		X
TOTALE		4	2

Il Sindaco, Chiassai Martini Silvia, assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza per il numero dei presenti, dichiara aperta la seduta ed invita alla trattazione degli oggetti iscritti all'ordine del giorno.

Partecipa alla seduta il Segretario Generale, dott. Capalbo Angelo.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO il D.L. n. 5/2012, convertito con modificazioni dalla Legge n. 35/2012, cosiddetto “*Semplifica Italia*”, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo con il quale il Governo ha inteso perseguire l'obiettivo di «modernizzare i rapporti tra pubblica amministrazione, cittadini e imprese, puntando sull'agenda digitale e l'innovazione»;

VISTI, in particolare, gli artt. 1, comma 1, del D.L. n. 5/2012, convertito con modificazioni dalla Legge n. 35/2012 e 13, comma 1, del D.L. n. 83/2012, convertito con modificazioni nella Legge n. 134/2012, che hanno completamente innovato l'art. 2, comma 9 della Legge n. 241/1990, introducendo tra l'altro, i commi 9-bis, 9-ter, 9-quater e 9-quinquies, che espressamente recitano:

«9. La mancata o tardiva emanazione del provvedimento nei termini costituisce elemento di valutazione della performance individuale, nonché di responsabilità disciplinare e amministrativo-contabile del dirigente e del funzionario inadempiente.

9-bis. L'organo di governo individua, nell'ambito delle figure apicali dell'amministrazione, il soggetto cui attribuire il potere sostitutivo in caso di inerzia. Nell'ipotesi di omessa individuazione il potere sostitutivo si considera attribuito al dirigente generale o, in mancanza, al dirigente preposto all'ufficio o in mancanza al funzionario di più elevato livello presente nell'amministrazione. Per ciascun procedimento, sul sito internet istituzionale dell'Amministrazione, è pubblicata, in formato tabellare e con collegamento ben visibile sulla home page, l'indicazione del soggetto cui è attribuito il potere sostitutivo e a cui l'interessato può rivolgersi ai sensi e per gli effetti del comma 9-ter.

Tale soggetto, in caso di ritardo, comunica senza indugio il nominativo del responsabile, ai fini della valutazione dell'avvio del procedimento disciplinare, secondo le disposizioni del proprio ordinamento e dei contratti collettivi nazionali di lavoro, e, in caso di mancata ottemperanza alle disposizioni del presente comma, assume la sua medesima responsabilità oltre a quella propria.

9-ter. Decorso inutilmente il termine per la conclusione del procedimento o quello superiore di cui al comma 7, il privato può rivolgersi al responsabile di cui al comma 9-bis perché, entro un termine pari alla metà di quello originariamente previsto, concluda il procedimento attraverso le strutture competenti o con la nomina di un commissario.

9-quater. Il responsabile individuato ai sensi del comma 9-bis, entro il 30 gennaio di ogni anno, comunica all'organo di governo, i procedimenti, suddivisi per tipologia e strutture amministrative competenti, nei quali non è stato rispettato il termine di conclusione previsti dalla legge o dai regolamenti. Le Amministrazioni provvedono all'attuazione del presente comma, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

9-quinquies. Nei provvedimenti rilasciati in ritardo su istanza di parte è espressamente indicato il termine previsto dalla legge o dai regolamenti di cui all'articolo 2 e quello effettivamente impiegato.»;

RILEVATO che le disposizioni anzidette non si applicano nei procedimenti tributari e in materia di giochi pubblici, secondo quanto disposto dal comma 2 dell'art. 1 del D.L. n. 5/2012;

CONSIDERATO che:

- l'articolo 1 introduce alcune novità in materia di conclusione del procedimento amministrativo mediante modifica dell'articolo 2 della Legge n. 241/1990, che stabilisce la disciplina generale dell'obbligo di provvedere in capo alle pubbliche amministrazioni;
- le disposizioni, in particolare, sono volte a rafforzare le garanzie del privato contro il ritardo dell'amministrazione nel provvedere, prevedendo l'esercizio di poteri sostitutivi in caso di inerzia, nonché il riconoscimento della responsabilità disciplinare, amministrativa e contabile del dirigente o del funzionario responsabile;

CONSIDERATO altresì che la Pubblica amministrazione ha il dovere di concludere il procedimento amministrativo mediante l'adozione di un provvedimento espresso entro il termine previsto dalla legge o dal regolamento, oppure, qualora le disposizioni di legge o regolamentari non prevedano un termine diverso, entro trenta giorni;

RICORDATO, a tal ultimo proposito, che la Legge n. 69/2009 fa sistema con quella oggetto della presente deliberazione per i seguenti pregnanti motivi:

- la materia è stata oggetto di innovazione con l'articolo 7 della Legge n. 69/2009 al fine di ridurre i termini di conclusione dei procedimenti ed assicurare l'effettività del loro rispetto da parte delle amministrazioni;
- a seguito della citata Legge n. 69/2009, il rinnovato articolo 2 della Legge n. 241/1990 stabilisce che i procedimenti amministrativi di competenza delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali devono concludersi entro trenta giorni (termine in precedenza fissato in novanta giorni), a meno che disposizioni di legge ovvero i provvedimenti di natura regolamentare, da emanarsi da parte di ciascuna amministrazione ai sensi dei commi 3, 4 e 5 dell'art. 2 della Legge n. 241, prevedano un termine diverso;
- all'adozione di tali provvedimenti si provvede con uno o più regolamenti comunali che individuano i termini di conclusione dei procedimenti di competenza dell'amministrazione;
- in ogni caso, i termini fissati dalle amministrazioni non possono comunque essere superiori ai novanta giorni (laddove in precedenza non era fissato alcun limite temporale nella autonoma determinazione dei termini da parte delle amministrazioni);
- tuttavia la legge ammette la possibilità di prevedere termini superiori ai novanta giorni in considerazione della «sostenibilità dei tempi sotto il profilo dell'organizzazione amministrativa, della natura degli interessi pubblici tutelati e della particolare complessità del procedimento»;
- nei predetti casi, il termine massimo di durata non può oltrepassare comunque i centottanta giorni;
- i termini per la conclusione del procedimento, infine, decorrono dall'inizio del procedimento d'ufficio o dal ricevimento della domanda, se il procedimento è ad iniziativa di parte;

TENUTO CONTO che il termine di cui all'art. 2 L. 241/90 non debba considerarsi come perentorio ma con funzione solo acceleratoria (Cons. Stato Sez. IV, 10/06/2013, n. 3172; Cons. Stato Sez. III, 08/02/2013, n. 717; Cons. Stato Sez. IV, 11/04/2014, n. 1767);

RICORDATO, altresì, che la Legge n. 69/2009, al fine di stabilire una rideterminazione dei termini procedurali, con l'obiettivo di dare effettività a tali disposizioni, ha disciplinato le conseguenze del ritardo da parte dell'amministrazione, sia nei riguardi dei cittadini destinatari dell'azione amministrativa, sia nei riguardi dei dirigenti ai quali si possa far risalire la responsabilità del ritardo medesimo e che pertanto:

- sotto il primo aspetto, l'articolo 2-*bis* della L. 241/1990 (introdotto dal citato art. 7) prevede l'obbligo del risarcimento del danno ingiusto cagionato al cittadino in conseguenza dell'inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento;
- sotto il secondo aspetto, l'articolo 2, comma 9, prevede che la mancata emanazione del provvedimento nei termini previsti costituisce elemento di valutazione ai fini della responsabilità dirigenziale;

PRESO ATTO:

- che la scelta del legislatore è, altresì, quella di far confluire la condotta inosservante del termine procedimentale nella valutazione della *performance* individuale di cui D.Lgs. n. 150/2009 (cosiddetto decreto Brunetta) in linea, ancora una volta, con la sopra citata Legge n. 69/2009, in particolare l'art. 21, comma 1-*bis*, e nell'art. 23, comma 3 (in un'accezione più ampia);
- che tale approccio rimanda ad un monitoraggio della prestazione a opera di un soggetto organo di amministrazione attiva, e non soltanto organismo consultivo e di controllo quale l'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) e dunque soggetto che sia posto in condizioni organizzative tali da valutare complessivamente e in special modo "organizzativamente e giuridicamente" tali prestazioni, condizioni che sono riscontrabili precipuamente nelle posizioni di natura apicale, ancor di più se abbinate alla direzione della triade dei controlli strategico, amministrativo e contabile;

VALUTATO che la norma:

- costituisce il fondamento per l'attuazione di un "commissariamento interno" in ciascuna Amministrazione nella quale un soggetto titolare di poteri decisionali in ambito procedimentale si renda inosservante dei termini prescritti, prevedendo per esplicita disposizione che il potere sostitutivo si attesti al livello apicale;
- attribuisce la funzione sostitutiva agli organi tecnico-amministrativi, negando che possa sostituirsi un soggetto della sfera politica, ribadendo la scelta ordinamentale in favore della distinzione di competenze tra sfera politica e sfera gestionale (si legga la testuale previsione che il sostituto debba essere individuato «nell'ambito delle figure apicali dell'amministrazione» intendendosi, con il termine "amministrazione", la sfera "gestionale");

RICHIAMATI inoltre la L. n. 190/2012 e il D. Lgs. n. 33/2013;

RICORDATO che il comma 7 dell'art. 1 della predetta Legge n. 190/2012 prescrive che «Negli enti locali, il responsabile della prevenzione della corruzione è individuato, di norma, nel segretario, salva diversa e motivata determinazione»;

RICORDATO, altresì, che l'art. 3 del D.L. 10 ottobre 2012 n. 174, convertito con modificazioni dalla Legge 7 dicembre 2012 n. 213, assegna al Segretario generale la direzione del controllo amministrativo contabile nonché quella del controllo strategico (in tal ultimo caso quando non sia stato nominato il Direttore generale);

VISTO l'art. 97, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000 - T.U.E.L. in virtù del quale «il Segretario sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e ne coordina l'attività»;

RITENUTO, per tutte le disposizioni sin qui ricordate e il sistema complessivo che se ne ricava in ordine al soggetto che esercita la funzione apicale negli enti locali, e viepiù per la norma decisiva di cui al citato art. 97 del D.Lgs. n. 267/2000 - T.U.E.L., di individuare nel Segretario Generale dell'Ente il soggetto a cui attribuire il potere sostitutivo in caso di inerzia del Responsabile del Procedimento e a cui il privato può rivolgersi per la conclusione del procedimento stesso;

RICORDATO l'art. 54 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (Codice Digitale dell'Amministrazione pubblica – CAD) sui contenuti dei siti delle pubbliche amministrazioni che contengono i dati di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

CONSIDERATO CHE ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 49 e 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000-TUEL, introdotto dalla legge n. 2013/2012 di conversione con modificazioni del D.L. n. 174/2012, il Dirigente del 4° Settore Affari generali e funzioni di organizzazione e di governo dell'Ente, con la

sottoscrizione del presente atto rilascia il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;

RILEVATO, come ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 – TUEL – l'atto non comporta riflessi diretti e indiretti sulla situazione economico-finanziaria dell'Ente;

VISTO pertanto come sul presente atto è stato assicurato il controllo di regolarità amministrativa di cui all'art. 147-*bis* del D.Lgs. n. 267/2000;

OSSERVATO il giusto procedimento ex legge 7 agosto 2000, n. 267;

A voti unanimi, resi nei modi di legge,

DELIBERA

1. di approvare le premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di individuare in via generale nel Segretario Generale *pro tempore* la figura a cui attribuire il potere sostitutivo in caso di inerzia previsto dall'art. 2, comma 9-*bis*, della Legge n. 241/90;
3. di dare atto che, nel caso in cui il Responsabile del Procedimento non rispetti i termini di conclusione dello stesso, il privato può rivolgersi al Segretario Generale perché, entro un termine pari alla metà di quello originariamente previsto, concluda il procedimento attraverso le strutture competenti o con la nomina di un Commissario;
4. di disporre che i responsabili dei procedimenti di competenza dovranno indicare in ogni comunicazione relativa ai procedimenti stessi, il nominativo del predetto Responsabile con potere sostitutivo;
5. di trasmettere copia del presente provvedimento a tutti i Responsabili di Servizi ed al Segretario Generale;
6. di disporre, a cura del Segretario generale in qualità di Responsabile in via generale del procedimento di sostituzione, la pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet del Comune di Montevarchi in formato tabellare e con collegamento ben visibile sulla *homepage*, come richiesto dalla normativa vigente;
7. di dichiarare il presente provvedimento, stante l'urgenza, con separata votazione unanime, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000 – T.U.E.L.

Data lettura del presente verbale, il medesimo viene approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO GENERALE
dott. Capalbo Angelo

IL SINDACO
Chiassai Martini Silvia

Le firme, in formato digitale sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 07/03/2005 n. 82 e s.m.i. (CAD). Il presente atto è conservato in originale negli archivi informatici del Comune di Montevarchi ai sensi dell'art 22 del D.Lgs 82/2005.